



Sent.8/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE

IL GIUDICE MONOCRATICO DELLE PENSIONI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 4031/PM del registro di Segreteria, dai sigg. Omissis Omissis, cf. OMISSIS, nato a Omissis il Omissis ed ivi residente in via omissis, n. omissis; Omissis Omissis, c.f. OMISSIS, nato a Omissis (OMISSIS) il omissis e residente a Omissis in via delle Omissis, n. omissis Omissis Omissis, c.f. OMISSIS, nato a Omissis il Omissis ed ivi residente alla omissis e Omissis Omissis Omissis, c.f. OMISSIS, nato a Omissis il omissis e residente a Omissis in via Omissis, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Mario Bacci, cf. BCCMRA70P18H501J ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo a Roma, in via L. Capuana, n. 207; pec mariobacci@ordineavvocatiroma.org; fax 06/82001470

contro

l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., via Ciriaco il Grande, n. 21 a Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Testa, c.f. TSTNNL68B58Z133Q - pec avv.antonella.testa@postacert.inps.gov.it, giusta procura generale alle liti del 21/07/2015, rep. 80974/21569, per notar Paolo Castellini di Roma, con la quale è elettivamente domiciliato in Campobasso, alla Via Zurlo, n°11.

Visti il ricorso introduttivo, la comparsa di costituzione e la documentazione tutta prodotta agli atti del giudizio;

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso depositato telematicamente in data 22/7/2024, i sigg. Omissis, Omissis , Omissis e Omissis hanno adito la Sezione chiedendo il riconoscimento del proprio diritto all'adeguamento automatico del trattamento pensionistico senza le decurtazioni stabilite all'art. 1, comma 309, l. n. 197/2022, con la conseguente condanna dell'Istituto resistente alla corrispondenza delle differenze dovute per il biennio 2023-2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Della norma citata, peraltro, i ricorrenti hanno ritenuto l'illegittimità costituzionale – per la violazione dei parametri diffusamente illustrati nel ricorso – sicché hanno proposto la propria domanda *“previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale [...] in quanto l'articolo 1, comma 309, Legge 197/2022 viola gli ARTT. 3, 36, 38 e 53 COST ed ART. 117 Cost PER VIOLAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO (ARTT. 21, 25, 33 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA)”*.

Hanno riferito, in particolare, di essere stati tutti collocati in congedo in data antecedente all'entrata in vigore della l. n. 197/2022 cit. e di essere tutti titolari di pensione superiore a quattro volte il minimo Inps, manifestando dunque di avere *“interesse alla conservazione del potere di acquisto delle rispettive prestazioni pensionistiche”*. Hanno riferito inoltre di aver inviato

all'Istituto previdenziale *"istanza di significazione e diffida"*, prima dell'instaurazione del presente giudizio, con le richieste oggetto del presente ricorso, senza tuttavia ottenerne l'accoglimento.

Ricostruita l'evoluzione della normativa in materia di perequazione, si sono in particolare soffermati sul contenuto della norma alla quale sono stati assoggettati i propri trattamenti pensionistici, sostenendo che *"l'attuale regime perequativo non sia in grado di assicurare la dovuta armonia tra il trattamento di attività e quello pensionistico"* ed argomentando che la norma censurata sarebbe *"costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., in quanto la mancata rivalutazione, violando i principi di progressività, proporzionalità ed adeguatezza della prestazione previdenziale, si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza e ragionevolezza, causando una irrazionale discriminazione in danno della categoria dei pensionati. La norma censurata recherebbe anche un vulnus agli artt. 2, 23 e 53 Cost., poiché la misura adottata si configurerebbe quale prestazione patrimoniale di natura sostanzialmente tributaria, in violazione del principio dell'universalità dell'imposizione a parità di capacità contributiva, in quanto posta a carico di una sola categoria di contribuenti"*. Per i ricorrenti, inoltre, l'eliminazione del criterio di progressività determinerebbe *"un'ingiusta disuguaglianza tra i pensionati stessi"*.

Hanno citato orientamenti giurisprudenziali secondo cui *"Al legislatore spetta [...] individuare idonei meccanismi che assicurino la perdurante adeguatezza delle pensioni all'incremento del costo della vita"*, aggiungendo che *"il criterio di ragionevolezza [...] circoscrive la discrezionalità del legislatore e vincola le sue scelte all'adozione di soluzioni coerenti con i parametri costi-*

tuzionali". Infine, i ricorrenti hanno ravvisato, nella norma citata, la **"VIOLAZIONE DELL'ART. 117 C. 1 COST. PER VIOLAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO (ARTT. 21,25,33)"**.

Hanno concluso chiedendo quanto segue *"1. Accertare e dichiarare il diritto e, per l'effetto condannare l'INPS, all'adeguamento delle pensioni di chi ricorre nel rispetto dei principi della Carta Costituzionale e, pertanto, dare disposizioni a che i proposti e competenti Uffici operino la ricostruzione integrale della pensione di ciascun ricorrente nella misura che possa garantire il principio di adeguatezza di cui agli artt. 3, 36 e 38 della Cost. e di cui agli artt. 21, 25 e 33 della Cedu e, dunque, la sufficienza della pensione in relazione alle esigenze del lavoratore e della sua famiglia (sentenze n. 409 del 1995 e n. 226 del 1993) disponendo, ove del caso, l'adeguamento del trattamento previdenziale al pari grado in servizio (cfr. ultima Sentenza Corte dei Conti Per la Regione Puglia N. 53/2018). 2. Accertare e dichiarare il diritto di chi ricorre alla rivalutazione monetaria automatica, nel biennio 2023-2024, nella misura del 100% del trattamento pensionistico e, per l'effetto, condannare l'INPS ad applicare agli assegni di chi ricorre il meccanismo perequativo nella misura del 100% oltre interessi legali e rivalutazione fino all'effettivo soddisfo, **previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale come sopra formulata** in quanto l'articolo 1, comma 309, Legge 197/2022 viola gli **ARTT. 3, 36, 38 e 53 COST ed ART. 117 Cost PER VIOLAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO (ARTT. 21, 25, 33 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA)** 3. In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto e, per l'effetto, condannare l'INPS alla corresponsione dei ratei di pensione maturati e maturandi nel biennio 2023-2024, oltre interessi legali e rivalutazione fino all'effettivo soddisfo, in misura*

pari alla differenza tra quanto chi ricorre avrebbe dovuto percepire ove la rivalutazione monetaria fosse stata riconosciuta nella misura prevista dalla normativa antecedente all'entrata in vigore della norma censurata (legge bilancio 2020: articolo 1, comma 478, della L 160/2019), e quanto effettivamente percepito in forza dell'articolo 1, comma 309, della Legge 29/12/2022, n. 197, ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, previa rimessione alla Corte Costituzionale per violazione della questione di legittimità costituzionale sopra formulata. Si precisa in ogni caso che si tratta di domande di condanna generica, e che pertanto si rinvia ad un nuovo ed apposito giudizio l'accertamento del quantum debeatur”.

Con deposito telematico del 28/1/2025, i ricorrenti hanno trasmesso note aggiuntive.

Rilevando l'avvenuta rimessione alla Consulta delle questioni di illegittimità costituzionale della norma illustrata, con particolare riferimento ai parametri di cui agli artt. 36 e 38 della Carta, hanno evidenziato che mancherebbe, nei provvedimenti di rimessione, *“una specifica analisi relativa alla violazione dell'art. 53 Cost., in combinato disposto con gli artt. 2 e 3 Cost.”*. Hanno pertanto ritenuto doveroso *“far considerare e valutare l'opportunità di sollevare una questione di legittimità costituzionale anche sotto il profilo della violazione dell'art. 53 Cost.”*, con particolare riferimento al principio della ritenuta violazione del criterio della progressività del sistema tributario, contemplato all'art. 53 della Costituzione. Hanno dunque richiesto di *“integrare la questione di legittimità costituzionale già sollevata, con specifico riferimento alla **violazione del principio di progressività** sancito dall'art. 53 Cost., in combinato disposto con gli artt. 3 e 2 Cost.”*.

Hanno affermato, inoltre, che *“il giudizio in esame possa essere deciso in*

assenza di discussione, sulla base degli scritti difensivi prodotti”.

Hanno concluso chiedendo di *“riconoscere il [proprio] diritto [...] alla rideterminazione del trattamento pensionistico in atto senza le decurtazioni derivanti dalla Legge di Bilancio, previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale e alla Corte di Giustizia Ue, stante i profili di contrarietà alla Costituzione e alle norme euro-unitarie indicate in epigrafe”.*

Con comparsa depositata telematicamente in data 6/2/2025, si è costituito l’Istituto previdenziale che ha effettuato, in primo luogo, talune precisazioni di carattere formale in merito alla corretta individuazione delle posizioni pensionistiche individuali dei ricorrenti.

Nel merito, ha affermato l’insussistenza del diritto di costoro ad ottenere la perequazione integrale della pensione, richiamando quanto previsto dall’art. 1, comma 309 della l. n.197/2022 cit. e ripercorrendo l’iter storico delle restrizioni normative poste, nel tempo, alla perequazione pensionistica.

Ha richiamato i precedenti della giurisprudenza costituzionale che hanno respinto le questioni di legittimità proposte contro i provvedimenti normativi tempo per tempo censurati. Di ognuno dei suddetti precedenti ha citato dei passaggi testuali. Con riferimento alla disposizione oggi in discorso, ha affermato che *“La norma si presenta sicuramente ragionevole se inquadrata nel complessivo sistema di misure di contrasto alla povertà [...] e rispetta senz’altro il principio di proporzionalità graduando la misura della riduzione in funzione dell’importo della pensione”.* Ha citato, altresì, precedenti decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo, ribadendo che l’intervento normativo in questione *“appare coerente [...] con il principio di adeguatezza dei trattamenti pensionistici, di cui all’art. 38, secondo comma, Cost”.*

Ha eccepito, ad ogni buon conto, la inammissibilità e la prescrizione della domanda di ricostituzione integrale della pensione.

Quanto all'inammissibilità, l'Istituto ha evidenziato che i ricorrenti *"del tutto inopinatamente, nelle conclusioni – e senza alcuna argomentazione difensiva di supporto, né precisazioni di fatto, ovvero introducendo una domanda a sé stante – chiedono al primo punto la ricostruzione integrale del trattamento pensionistico adeguandolo ai livelli retributivi del personale di pari grado in servizio. La domanda, se non mero refuso, va dichiarata **inammissibile** perché non consente alcun contraddittorio da parte dell'Istituto in quanto non argomentata su questo aspetto ed in linea teorica basata su tutt'altri presupposti normativi [...]. Su di essa non si accetta, pertanto, il contraddittorio"*.

Con riferimento al secondo aspetto, ha evidenziato che sarebbero comunque prescritti i ratei anteriori al quinquennio precedente alla *"notifica del ricorso (7/8/2024) [...]* per le pensioni con decorrenza precedente al quinquennio".

Ha concluso chiedendo che sia respinto il ricorso, per la sua infondatezza.

Con note aggiuntive depositate telematicamente il 16/2 u.s., i ricorrenti hanno evidenziato che la pronuncia n. 19/2025 – con la quale la Corte costituzionale ha respinto, nelle more del presente giudizio, le questioni di costituzionalità proposte sull'art. 1, comma 309, l. n. 197/2022 – non ha deliberato in merito alla affermata *"violazione del principio di progressività e non ha valutato la eventuale disparità di trattamento tra pensionati aventi **identica base imponibile**"*. Ne hanno tratto la conseguenza che la censura relativa alla violazione del dell'art. 53 Cost., *"in combinato disposto con gli artt. 2 e 3 Cost."*,

sarebbe innovativa e come tale costituirebbe *“un elemento distintivo potenzialmente idoneo a riaprire il dibattito sulla perequazione pensionistica”*. Perciò, hanno affermato l’iniquità e l’erroneità del meccanismo decurtativo divisato dalla norma, di cui hanno proposto alcuni esempi pratici ritenuti esplicativi dell’affermata iniquità. Hanno altresì presentato argomentazioni comparative con elementi del sistema tributario (il meccanismo di prelievo dell’Irpef, in particolar modo) ed illustrato elementi teorici di economia inerenti al concetto di utilità decrescente; nonché elementi di politica della tassazione con riferimento ai concetti di solidarietà costituzionale, *“uguaglianza orizzontale”* e capacità contributiva.

Hanno concluso chiedendo *“Di integrare la questione di legittimità costituzionale, già sollevata con le ordinanze nn. 33/2024 e 101/2024, con specifico riferimento alla violazione del principio di progressività di cui all’art. 53 Cost., in combinato disposto con gli artt. 3 e 2 Cost. [...] Di valutare come la norma censurata introduca un criterio perequativo non progressivo, generando discriminazioni interne alla categoria dei pensionati, in contrasto con i principi di uguaglianza, solidarietà e giustizia tributaria. [...] Di definire il giudizio, previa rimessione degli atti alla Corte Costituzionale affinché si pronunci sulla legittimità della norma anche in ragione dei profili di violazione dell’art. 53 Cost. non ancora scrutinati. [...] riconoscere il diritto dei ricorrenti alla rideterminazione del trattamento pensionistico in atto senza le decurtazioni derivanti dalla Legge di Bilancio, previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale e alla Corte di Giustizia Ue, stante i profili di contrarietà alla Costituzione e alle norme euro-unitarie indicate in epigrafe”*.

All’udienza del 19/2/2025, è comparsa l’avv. Antonella Testa per

l'Istituto previdenziale; nessuno è comparso per i ricorrenti.

La discussione è ritualmente avvenuta in forma orale, respinta la richiesta, presentata dai ricorrenti con la memoria in data 28/1/2025, che *“il giudizio in esame possa essere deciso in assenza di discussione, sulla base degli scritti difensivi prodotti, così rassegnando le proprie”*. Cessata l'emergenza pandemica, infatti, non trovano più applicazione le norme inerenti alla cd. trattazione cartolare apparentemente proposta nella surriferita istanza, né il c.g.c. prevede altre forme di trattazione delle cause. L'avv. Testa si è riportata ai propri scritti difensivi, delle cui conclusioni ha chiesto l'accoglimento.

Considerato in

DIRITTO

È inammissibile la prima domanda proposta nelle conclusioni del ricorso. Essa è finalizzata ad ottenere la condanna dell'Inps *“all'adeguamento delle pensioni di chi ricorre nel rispetto dei principi della Carta Costituzionale e, pertanto, dare disposizioni a che i proposti e competenti Uffici operino la ricostruzione integrale della pensione di ciascun ricorrente nella misura che possa garantire il principio di adeguatezza di cui agli artt. 3, 36 e 38 della Cost. e di cui agli artt. 21, 25 e 33 della Cedu e, dunque, la sufficienza della pensione in relazione alle esigenze del lavoratore e della sua famiglia [...] disponendo, ove del caso, l'adeguamento del trattamento previdenziale al pari grado in servizio”*.

In disparte la genericità della sua formulazione, che non consente di identificarne l'oggetto, vi è che – per la parte riferita all'ipotesi dell'*“adeguamento del trattamento previdenziale al pari grado in servizio”* – i ricorrenti non hanno proposto la previa domanda amministrativa né hanno esposto alcun dato matricolare che permetta la comparazione delle proprie posizioni con

quelle dei *“pari grado in servizio”*.

Infatti, la *“istanza di significazione”* proposta antecedentemente all’instaurazione del presente giudizio, ed allegata al ricorso, non contiene alcuna richiesta di adeguamento del trattamento ai pari grado in servizio e si limita ad identificare i ricorrenti quali *“ex militari di ogni ordine, rango e grado”*.

Le restanti domande sono infondate e pertanto vanno respinte.

La vicenda oggetto del presente giudizio verte, per i ratei pensionistici 2023, sull’applicazione di una norma (l’art. 1, comma 309, della l. n. 197/2022) in ordine alla quale era stata sollevata questione di costituzionalità, definita con la sent. n. 19/2025 della Corte costituzionale.

Per i ratei 2024, sovvienne invece l’art. 1, comma 135, l. n. 231/2023, non menzionato né dai ricorrenti né dal resistente.

Ad ogni buon conto, dal suesposto reinquadramento normativo, benché necessario, non discendono conseguenze diverse da quelle inerenti ai ratei 2023, per le ragioni appresso chiarite.

Con la citata sentenza n. 19/2025, la Consulta ha asseverato la rispondenza della legge impugnata ai parametri costituzionali che costituivano il riferimento delle censure dei rimettenti, affermando che *“il modulo di «raffreddamento» qui in esame si rivela meno severo della maggior parte di quelli oggetto degli interventi legislativi, [precedenti], che pure hanno già superato il vaglio di legittimità costituzionale da parte di questa Corte. In particolare, rispetto a quello relativo al triennio 2019-2021, ritenuto dalla sentenza n. 234 del 2020 compatibile con lo statuto costituzionale dei diritti previdenziali, l’odierno meccanismo risulta: più favorevole per le pensioni di importo da quattro a sei volte il trattamento minimo; invariato per le pensioni di ammontare superiore a sei volte e fino a otto volte tale*

soglia; certamente meno favorevole per le pensioni di consistenza economica superiore alle quali, tuttavia, non è stato applicato (come invece avvenuto nella precedente occasione, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018) alcun «contributo di solidarietà» aggiuntivo. Il congegno normativo in discorso salvaguarda l'integrale rivalutazione delle pensioni di più modesta entità, di cui anzi allarga l'ambito, ricomprendendo in esso quelle di importo pari a quattro volte (e non più a tre) il trattamento minimo INPS. Inoltre, nel disporre un «rallentamento» della dinamica perequativa dei trattamenti di importo superiore, segue la tecnica della progressione inversa rispetto all'entità degli assegni, senza escluderne nessuno dalla rivalutazione. Quest'ultima, infatti, viene prevista – sebbene in percentuali ridotte, ma non certo simboliche – anche per i trattamenti di più elevata entità, in ossequio a un criterio di razionalità che trova riscontro nei maggiori margini di resistenza delle pensioni di importo più elevato rispetto agli effetti dell'inflazione”.

Ebbene, la riscontrata legittimità delle norme che hanno dato luogo al raffreddamento della perequazione automatica determina il venir meno del presupposto sul quale i ricorrenti hanno basato il proprio ricorso, che pertanto si palesa infondato.

E parimenti infondato esso è con riferimento ai ratei 2024, assoggettati ad una disciplina che, sebbene contenuta in una fonte diversa da quella oggetto del giudizio di costituzionalità, si palesa identica a quella impugnata, per la parte di interesse degli odierni ricorrenti, sicché le ricordate valutazioni della Consulta sulla conformità a costituzione della l. n. 197/2022 portano a ritenere manifestamente infondata anche la questione di legittimità che pure potrebbe essere sollevata d'ufficio, nel presente giudizio, sulla successiva l. n. 231/2023.

I ricorrenti, nel rilevare che la pronuncia n. 19/2025 non ha scrutinato la questione inerente alla “*violazione del principio di progressività e non ha valutato la eventuale disparità di trattamento tra pensionati aventi **identica base imponibile***”, hanno chiesto che sia sollevata, nel presente giudizio, una ulteriore questione di legittimità costituzionale sulla l. n. 197/2022, art. 1, comma 309, per la violazione dei parametri di cui all’art. 53 Cost., “*in combinato disposto con gli artt. 2 e 3 Cost.*”, ritenendo che tale questione sarebbe innovativa e costituirebbe “*un elemento distintivo potenzialmente idoneo a riaprire il dibattito sulla perequazione pensionistica*”.

Senonché – anche ammettendo la mancanza di progressività nel meccanismo di raffreddamento divisato dalla norma, la qual cosa è tutt’altro che certa – i ricorrenti omettono di considerare che la questione da loro prospettata, inerendo al parametro di cui all’art. 53 Cost., postulerebbe il carattere tributario della norma indubbiata, carattere che essi presuppongono senza nulla argomentare in merito alle ragioni del proprio convincimento.

In precedenti analoghi a quello che ne occupa, il Giudice delle leggi ha manifestato un diverso avviso, che si ritiene del tutto condivisibile.

Nella sent. n. 234/2020, infatti, ha chiarito che “*il prelievo sulla pensione in tanto si configura come prelievo di natura tributaria, in quanto implichi «una decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento pensionistico, con acquisizione al bilancio statale del relativo ammontare» (sentenze n. 116 del 2013 e n. 241 del 2012). [...] quando viene devoluto a «un circuito di solidarietà interna al sistema previdenziale», il prelievo sul trattamento pensionistico resta infatti inquadrato nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all’art. 23 Cost., e si sottrae quindi al principio di universalità dell’imposizione tributaria, di cui all’art. 53*

Cost., potendo trovare un'autonoma giustificazione nei principi solidaristici sanciti dall'art. 2 Cost. (ordinanza n. 22 del 2003)".

Nel caso della l. n. 197/2022, la stessa Corte costituzionale ha riscontrato che *"la relazione illustrativa del Governo [...] illustra in dettaglio la distribuzione del «monte pensioni» in relazione alle soglie introdotte dalla normativa in esame. Da tali dati emerge che le pensioni che subiscono un trattamento peggiorativo rispetto al modulo perequativo positivamente scrutinato dalla sentenza n. 234 del 2020 – ossia quelle di importo pari o superiore a otto volte il trattamento minimo – rappresentano l'11,7 per cento del totale complessivo, mentre le restanti vedono invariato o addirittura migliorato il tasso di «elasticità» rispetto alle spinte inflazionistiche, a conferma della precisa scelta legislativa di redistribuire il complesso delle risorse disponibili a vantaggio dei trattamenti di importo più basso. La relazione illustrativa del disegno di legge, peraltro, individua anche ulteriori interventi che la misura in esame contribuisce a finanziare. Alcuni di essi si collocano nel medesimo ambito previdenziale [...]. Altri interventi, pur estranei al circuito previdenziale, rientrano comunque nel più ampio settore «lavoro, famiglia e politiche sociali» [...]. Si tratta di interventi che non possono essere qualificati «di minore pregnanza costituzionale» [...]. Essi perseguono finalità che rientrano nella piena discrezionalità del legislatore, il quale può «stabilire nel concreto le variazioni perequative dell'ammontare delle prestazioni, attraverso un bilanciamento di valori che tenga conto anche delle esigenze di bilancio, poiché l'adeguatezza e la proporzionalità del trattamento pensionistico incontrano pur sempre il limite delle risorse disponibili» (sentenza n. 234 del 2020)".*

Da tutto quanto detto consegue che la questione di legittimità riferita all'art. 53 Cost., prospettata dai ricorrenti come *"integrativa"* rispetto a quella

respinta con la sent. n. 19/2025, si rivela palesamente infondata per l'inconferenza del parametro invocato, e pertanto non può essere portata al vaglio di costituzionalità.

La complessità della controversia e la natura incerta delle decisioni ad essa sottese inducono a disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, Giudice monocratico delle pensioni, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile la domanda di cui al punto 1. del ricorso introduttivo, nei sensi di cui in motivazione. Respinge nel merito, poiché infondate, le domande di cui ai punti nn. 2 e 3, finalizzate ad ottenere la perequazione del trattamento pensionistico dei ricorrenti, per il biennio 2023-2024, nella misura del 100 per cento senza le decurtazioni stabilite dalla l. n. 197/2022, con l'erogazione dei differenziali arretrati. Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del 19/2/2025.

Il giudice

Luigia Iocca

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 28 febbraio 2025

F.to Il Responsabile della Segreteria

Maria Grazia Sechi *(f.to digitalmente)*